

ALLEGATO 1

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa (C. 2044 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Ministro per la semplificazione normativa promuove, assume e coordina le attività volte a realizzare l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

1. 1.Zaccaria, Amici, Vassallo.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministro *aggiungere le seguenti:* con delega.

Consequentemente, al medesimo articolo 1, comma 2, dopo le parole: il Ministro *aggiungere le seguenti:* con delega.

1. 2.Lanzillotta.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: la convergenza *con le seguenti:* il coordinamento.

1. 3.Lanzillotta.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che a tal fine sono tenute a comunicare al predetto Dipartimento le attività in essere e a conformarle agli standard di classificazione ed informatici adottati ai sensi del presente decreto.

1. 4.Lanzillotta.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per quanto riguarda la normativa regionale, la convergenza è realizzata d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

1. 5.Zaccaria, Amici, Vassallo.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: Gazzetta Ufficiale *aggiungere le seguenti:* da realizzare entro il 31 dicembre 2012.

1. 6.Lanzillotta.

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: Non è in alcun caso consentito il finanziamento a carico di bilanci pubblici di progetti di classificazione e accesso alla normativa vigente non rientranti nell'ambito delle attività coordinate ai sensi del presente decreto.

1. 7.Lanzillotta.

(Approvato)

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, commi da 12 a 24, della legge 28 novembre 2005, n. 246, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le disposizioni di cui all'allegato 1 che abbiano esaurito i loro effetti, come individuate in esito alla ricognizione di cui al presente comma. Il Ministro per la semplificazione normativa, con proprio decreto da adottare entro il medesimo

termine, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui al citato articolo 14 della legge n. 246 del 2005, effettua la ricognizione per settori omogenei o per materie delle disposizioni comprese nell'allegato 1 che non hanno esaurito i loro effetti. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è corredato da una relazione illustrativa che dà conto dei criteri e delle modalità adottate per la ricognizione con riguardo alle diverse tipologie di atti. Le Commissioni parlamentari competenti e la Commissione parlamentare per la semplificazione esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema.

2. 1.Zaccaria, Amici, Vassallo.

Al comma 1 sostituire le parole: sessantesimo giorno con le seguenti: centottantesimo giorno.

2. 2.Pisicchio.

Al comma 1, all'Allegato 1, sopprimere i numeri: 156; 686; 707; 1.157; 9.865; 17.420; 17.781; 23.340; 24.538; 24.771; 25.557; 25.687; 25.709; 25.716; 25.732; 25.750; 25.774; 25.813; 25.829; 27.949; 28.121; 28.599; 25.820.

2. 3.Zaccaria, Amici, Vassallo.

Al comma 1, Allegato 1, dopo la voce: n. 10.136 aggiungere la seguente: 10.136-bis - RD 29 marzo 1923, n. 800 recante: lezione ufficiale dei nomi dei Comuni e di altre località dei territori annessi, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

2. 4.Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 1, Allegato 1, dopo la voce: n. 10.174 aggiungere la seguente: 10.174-bis - RD 6 maggio 1923, n. 1054 relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali.

2. 5.Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 1, Allegato 1 sopprimere le seguenti voci:

N.	Tipo atto	Data	Numero	Titolo
10423	RDL	31/10/1923	2604	Regio Decreto-Legge 31 ottobre 1923, n. 2604 - Convenzione postale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 15 dicembre 1923)
23340	L	23/11/1939	1966	Legge 23 novembre 1939, n. 1966 - Disciplina delle società fiduciarie e di revisione (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1940)
25759	DLGLT	21/09/1944	0315	Decreto Legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 - Soppressione dei Consigli e degli Uffici Provinciali dell'Economia e istituzione delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura, nonché degli Uffici Provinciali del Commercio e dell'Industria

2. 6.Abrignani.

Al comma 1, Allegato 1, sopprimere la voce: n. 10513, legge 16/12/1923 n. 3195, «Approvazione della Convenzione Italia-Svizzera concernente la ferrovia elettrica a scartamento ridotto Locarno-

Domodossola (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 16 febbraio 1924).

***2. 7.**Rosso.

Al comma 1, allegato 1, sopprimere la voce: n. 10513, legge 16/12/1923 n. 3195, «Approvazione della Convenzione Italia-Svizzera concernente la ferrovia elettrica a scartamento ridotto Locarno-Domodossola (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 16 febbraio 1924).

***2. 8.** Dal Lago, Pastore, Luciano Dussin, Volpi, Vanalli.

Al comma 1, Allegato 1, dopo la voce: n. 12067 *aggiungere la seguente:* 12067 bis. - RDL - 15/10/1925 n. 1796 recante: Obbligo dell'uso della lingua italiana in tutti gli uffici giudiziari del Regno, salve le eccezioni stabilite nei trattati internazionali per la città di Fiume.

2. 9.Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 1, Allegato 1, sopprimere la seguente voce: n. 13866.

2. 10.Pisicchio.

Al comma 1, Allegato 1, dopo la voce: n. 17139 *aggiungere la seguente:* 17139 bis. - Regio decreto 27/8/1932 n. 1127 recante: Disposizioni per le scuole elementari della Venezia Tridentina.

2. 11.Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 1, Allegato 1, sopprimere la seguente voce: n. 17420 - Regio Decreto Legge 2 marzo 1933, n. 201 - Provvedimenti a favore del Comune di Campione (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1933).

2. 12.Lanzillotta.

Al comma 1, Allegato 1, sopprimere la seguente voce: n. 23340 (Legge 23 novembre 1939, n. 1966 - Disciplina delle società fiduciarie e di revisione).

2. 13.Berretta.

Al comma 1, Allegato 1, sopprimere la seguente voce: 25749 - Decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944 n. 288: Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale.

***2. 14.**Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 1, Allegato 1, sopprimere la seguente voce: 25749 - Decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944 n. 288: Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale.

***2. 15.**Concia.

Al comma 1, Allegato 1, sopprimere la seguente voce: 25829 - Decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382: Norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 23 dicembre 1944).

2. 16.Dal Lago, Pastore, Luciano Dussin, Volpi, Vanalli, Pini.

Al comma 1, Allegato 1, sopprimere la voce: 27274 - Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 - Devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi.

2. 17.Nicco, Brugger, Zeller.

Al comma 2, dopo le parole: atto ricognitivo *aggiungere le seguenti:* di natura regolamentare.

2. 18.Lanzillotta.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Articolo 2-bis.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, il Governo é delegato ad adottare uno o più decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali elencate nell'Allegato 1 che producono ancora effetti e delle quali si ritiene necessaria la permanenza in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;
- b) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
- c) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
- d) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
- e) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.».

2. 01.Pisicchio.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Articolo 2-bis.

1. Entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, il Ministro per la semplificazione normativa trasmette alle Camere una relazione motivata e dettagliata in merito all'impatto dell'abrogazione delle disposizioni di cui all'Allegato 1 nell'ordinamento vigente. Entro il medesimo termine il Ministro per la semplificazione normativa è tenuto altresì a provvedere, con proprio decreto, ad una nuova ripartizione delle disposizioni di cui all'Allegato 1, attraverso la suddivisione per categorie omogenee, ovvero per settori ministeriali.».

2. 02.Pisicchio.

ART. 3.

Al comma 1, allegato 2, dopo il numero 26, aggiungere il seguente:

Numerazione ex d.l. 112/08	Nuova numerazione	Tipo atto	N.	Data	Titolo
1076	26-bis	LEGGE	253	23/05/1950	Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le leggi abrogate dall'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e inserite nell'allegato 2 di cui al comma 1 dalla legge di conversione del presente decreto, riacquistano vigenza a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. 1.Distaso.

Al comma 1, allegato 2, dopo il numero 29, aggiungere il seguente:

Numerazione ex d.l. 112/08	Nuova numerazione	Tipo atto	N.	Data	Titolo
1406	29-bis	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	1510	22/12/1954	Modificazioni dell'art. 2 del regolamento per l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le leggi abrogate dall'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e inserite nell'allegato 2 di cui al comma 1 dalla legge di conversione del presente decreto, riacquistano vigenza a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. 2.Abrignani.

ALLEGATO 2

DL 200/08: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa (C. 2044 Governo).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , secondo le finalità di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

1. 10.Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: Assicura con le seguenti: Le Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base delle medesime intese, collaborano per l'attuazione delle suddette iniziative. Il Ministro per la semplificazione normativa assicura.

1. 11.Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per quanto riguarda la normativa regionale, la convergenza è realizzata in cooperazione con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

1. 12.Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: e degli enti aggiungere le seguenti: statali.

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, comma 2, lettera a), dopo le parole: pubbliche amministrazioni aggiungere la seguente: statali.

1. 13.Il Relatore.

(Approvato)

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. A decorrere dal 16 dicembre 2009 sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato 1, salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

1-bis. Entro il 30 giugno 2009, il Ministro per la semplificazione normativa trasmette alle Camere una relazione motivata sull'impatto delle abrogazioni dell'Allegato 1 nell'ordinamento vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli ministeri.

2. 20.Il Relatore.

(Approvato)

ART. 3.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono altresì soppresse dall'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le seguenti disposizioni:

Legge 4 aprile 1935, n. 911;

Decreto Legislativo 5 maggio 1948, n. 1242;

Legge 23 maggio 1950, n. 253;
Legge 14 febbraio 1951, n. 144;
Legge 11 gennaio 1952, n. 33;
D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1510;
Legge 28 luglio 1961, n. 830;
Legge 29 aprile 1976, n. 178;
Legge 18 dicembre 1976, n. 859.

3. 10.Il Relatore.

(Approvato)